

Genova, 3 maggio 2022

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di  
Genova

# **CORSO SUPERBONUS: SANZIONI PER IL PROFESSIONISTA E AGGIORNAMENTI**



STUDIO LEGALE  
**DAMONTE**

SD's Lawyers

*Avv. Marco Bersi*

# SANZIONI

*Durum hoc est sed ita  
lex scripta est*

*(Ulpiano, Digesto (XL, 9, 12, 1))*

Codice penale

L. n. 241/90 e d.P.R. n. 445/2000

d.P.R. n. 380/2001 e il d.lgs. n. 192/2005

D.l. 34/2020 conv. L. n.  
77/2020

# LA BUSSOLA INSIEMISTICA

*Perder la trebisonda...*

### **Art. 15 Codice penale**

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

# **IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ**

*Perder la trebisonda...*

# LE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PENALI ED AMMINISTRATIVE CHE PRESUMIBILMENTE SARANNO PIU' RILEVANTI IN MATERIA DI BONUS FISCALI

*CODICE PENALE*

## **Art. 481**

### **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità**

Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro

# LE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PENALI ED AMMINISTRATIVE CHE PRESUMIBILMENTE SARANNO PIU' RILEVANTI IN MATERIA DI BONUS FISCALI

*CODICE PENALE*

## **Art. 483.**

### **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.


# LE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PENALI ED AMMINISTRATIVE CHE PRESUMIBILMENTE SARANNO PIU' RILEVANTI IN MATERIA DI BONUS FISCALI

*CODICE PENALE*

- Art. 359.
  - **Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**
- Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
  - 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
  - 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione

# IL DIRITTO PENALE SPECIALE

Le norme di diritto speciale concernenti l'edilizia



- **Art. 19**

- **Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.**

- 5, Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.[...]
- 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- [...]

- **Art. 20**

- **Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)**
- 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica<sup>3</sup>. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127 [certificazione delle opere e collaudo], ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 [certificazione impianti] non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
- [...]
- 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

- **Art. 29**

- **Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività**
- [...]
- 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni
- 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1 [si tratta della relazione del progettista prevista per gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire con la quale il progettista medesimo assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie], l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.



- **Art. 76**


- **Norme penali**

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- [...]

# MA NON CI SONO ALTRI RISCHI PENALI?

Le fattispecie penali più complesse (e tendenzialmente più gravi)

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 110 c.p. quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti



## LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 28-BIS D.L. N. 4/2022 CONVERTITO IN L. N. 25/2022

Nelle slides saranno indicate in carattere *corsivo* le modifiche apportate dalla novella in oggetto

- A livello generale l'art. 28-bis d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 ha apportato le seguenti novità:
- - ha esteso l'istituto della confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p. alle ipotesi di cui all'art. 640, n. 1 (truffa aggravata ai danni dello stato) c.p. e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p. Ricordo che la confisca in casi particolari concerne denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;
- - ha modificato l'art. 316-bis (*Malversazioni di erogazioni pubbliche* – prima dello Stato) e 316-ter (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche* – prima dello Stato) c.p. estendendo appunto la fattispecie a somme provenienti da qualsiasi ente pubblico, includendo oltre ai finanziamenti, nel primo articolo anche le sovvenzioni e nel secondo i mutui agevolati e qualsiasi altra erogazione comunque denominata



## LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 28-BIS D.L. N. 4/2022 CONVERTITO IN L. N. 25/2022

Nelle slides saranno evidenziate in carattere *corsivo* le modifiche opere dalla riforma in oggetto

- anche l'art. 640-*bis* (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p. ha aggiunto oltre all'indebito percepimento di contributo anche quello delle sovvenzioni;
- Ha istituito una nuova ipotesi di reato all'interno dell'art. 119 d.l. n. 34/2020 (comma 13-*bis.1*) convertito in l. n. 77/2020 nei confronti del tecnico abilitato che redige le asseverazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e del successivo 121, comma 1-*ter*, lett. b)



- **Art. 316-bis.** (*Malversazione di erogazioni pubbliche*)
- Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, *finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità* , non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.



- **Art. 316-ter.** (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*) .
- Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis* , chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, *sovvenzioni*, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
- Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Art. 640.**
  - **Truffa.**
- 
- Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
  - La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
  - 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea [...]



- **Art. 640-bis.**
  - **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**
- La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, *sovvenzioni* finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.



- **Art. 119, comma 13-bis.1**

- *Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata*



*D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020*

- Ricordo che il comma 13 dell'art. 119 si occupa delle seguenti asseverazioni come da estratti che seguono:
- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (efficienza energetica), e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati [...];
- b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati [...];



## *D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020*

- Si ricorda che il comma 13-bis dell'art. 119 stabilisce che:
- L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.



*D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020*

- L'art. 121, comma 1-ter, lett. b) invece prescrive che:
- b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis . Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



*D.lgs. 10/03/2000, n. 74 (reati cosiddetti «fiscali»)*

• **Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- [...]


Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74/2000 «il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; »

*D.lgs. 10/03/2000, n. 74 (reati cosiddetti «fiscali»)*

- **Art. 10-quater. Indebita compensazione**

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

# LE SANZIONI PECUNIARIE



*Dl. 19/5/2020, n. 34 convertito in l. 17/7/2020, n. 77*

- **Art. 119**

- **Art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**
- [...]
- 14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa
- [...]



- **Art. 132**

- **Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia**
- [...]
- 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127 [certificazione delle opere e collaudo], ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 [certificazione impianti] non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
- 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.



- **Art. 15**
- **Sanzioni**
- [...]
- Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8 [relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici], compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. [...]
- [...]



# LE ALTRE SANZIONI

*Factum infectum fieri nequit (cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 1139b)*

## DPR n. 445/2000

- **Art. 75 – Decadenza dai benefici**
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio

## DPR n. 380/2001

- **Art. 49 - Disposizioni fiscali**
- 1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
- [...]
- 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
- 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
- [vedi anche oltre art. 119, comma 13-ter d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020]

# LE ALTRE SANZIONI

*Factum infectum fieri nequit (cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 1139b)*

## DPR n. 380/2001


- **Art. 29 – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività**
- [...]
- 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1 [si tratta della relazione del progettista prevista per gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire con la quale il progettista medesimo assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie], l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

## DPR n. 380/2001

- **Art. 132 – Sanzioni**
- [...]
- 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti..
- [...]

Oltre a quella espressamente previste dalla nuova ipotesi di reato di cui al comma 13-bis.1, tra le attestazioni contemplate dall'art. 119 abbiamo: l'attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) di cui al comma 3, il visto di conformità di cui al comma 11 e le asseverazioni previste nelle lettere a) [asseverazione circa il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati] e b) [asseverazione dell'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati] del comma 13 e del comma 13-bis [asseverazione dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione]

*Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l-bis d.lgs. n. 192/2005: «l-bis) «attestato di prestazione energetica dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica»*



# ALTRE NEWS

Segnalo per completezza la precedente modifica effettuata dal d.l. 11.11.2021, n. 157 convertito in l. n. 234/2021 che ha introdotto all'art. 121 del d.l. n. 34/2020 il comma 1-ter il quale stabilisce che «*1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2\*, in caso di opzione di cui al comma 1:*

*a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;*

*b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis . Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. [...]]»*

*\*a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*  
*b) efficienza energetica di cui all' articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;*  
*c) adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;*  
*d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all' articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*  
*e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;*  
*f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all' articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119*

# LA NORMA CHIAVE

*Art. 19, commi 13-ter e 14-quater d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020*

- Testo art. 119, comma 13-ter d.l. n. 34/2020 anteriori al d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021

- 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

- Testo art. 119, commi 13-ter e 13-quater vigenti

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

*Per l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi del presente comma, vedi l'Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU*

# TABELLA RIEPILOGATIVA

*Lo svolgimento delle attività connesse al superbonus del 110% ex art. 119 d.l. n. 34/2020 può determinare responsabilità extra civilistiche sotto diversi profili giuridici*

Responsabilità penale	
Reati che puniscono la falsità nelle dichiarazioni e autocertificazioni presentate	Art. 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Reati che puniscono la falsità nell'ambito della SCIA	Art. 19 l. n. 241/90
Reati che puniscono la falsità nell'ambito delle dichiarazioni in materia edilizia	Art. 20 d.P.R. n. 380/2001 (permesso di costruire) e art. 29 (SCIA edilizia)
Reato che punisce esclusivamente le false o reticenti asseverazioni emesse di cui all'art. 119, comma 13 e 121, comma 1-ter d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020	Art. 119, comma 13-bis.1

# TABELLA RIEPILOGATIVA

*Lo svolgimento delle attività connesse al superbonus del 110% ex art. 119 d.l. n. 34/2020 può determinare responsabilità extra civilistiche sotto diversi profili giuridici*

<b>Responsabilità penale</b>	
Reato connesso alla distrazione di fondi pubblici per finalità diverse da quelle per i quali erano stati concessi	Art. 316-bis ( <i>Malversazione di erogazioni pubbliche</i> )
Reati connessi alla falsa rappresentazione della realtà e, quindi, alla fruizione di provvidenze economiche a cui non si avrebbe diritto (responsabilità a titolo di concorso)	Artt. 316-ter ( <i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i> ), 640 ( <i>Truffa aggravata ai danni dello Stato</i> ), 640-bis ( <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i> )
Reati fiscali previsti dal d.lgs. n. 74/2000	Art. 3 ( <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i> ), art. 10-quater ( <i>indebita compensazione</i> )

# TABELLA RIEPILOGATIVA

*Lo svolgimento delle attività connesse al superbonus del 110% ex art. 119 d.l. n. 34/2020 può determinare responsabilità extra civilistiche sotto diversi profili giuridici*

<b>Responsabilità amministrativa (sanzioni pecuniarie)</b>	
Art. 119, comma 4 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020	Si presume applicabile per le fattispecie colpose « <i>Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa</i> »
Art. 132 d.P.R. n. 380/2021 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)	<p>3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127 [certificazione delle opere e collaudo], ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 [certificazione impianti] non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.</p> <p>4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.</p>
Art. 15 d.lgs. n. 192/2005	3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro [...]

# TABELLA RIEPILOGATIVA

*Lo svolgimento delle attività connesse al superbonus del 110% ex art. 119 d.l. n. 34/2020 può determinare responsabilità extra civilistiche sotto diversi profili giuridici*

Responsabilità disciplinare	
Art. 29, comma 3 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività) d.P.R. n. 380/2001	3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1 [si tratta della relazione del progettista prevista per gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire con la quale il progettista medesimo assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie], <u>l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.</u>
Art. 132 d.P.R. n. 380/2021 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)	7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti..
Art. 15 d.lgs. n. 192/2005	3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. <u>L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti</u>

# ALCUNE PRONUNCE RECENTI

*Cass. pen. Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 5896*

*Fattispecie in cui l'imputato, nell'esercizio della propria attività di geometra, in qualità di direttore dei lavori svolti nella fabbrica de qua, ha dichiarato contrariamente al vero che l'impianto di riscaldamento originario non era stato modificato.*

*L'imputato si è difeso, tra l'altro, asserendo che la dichiarazione esorbitava dagli atti di competenza della propria professione e che comunque il falso è consistito semplicemente nell'aver barrato una casella per errore.*

*Infine, l'imputato si è difeso sostenendo che trattavasi di cosiddetto «falso innocuo» poiché la sua dichiarazione non è stata creduta*

Tutte argomentazioni difensive sono state disattese ed è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 481 c.p.

# ALCUNE PRONUNCE RECENTI

*Cass. pen. Sez. feriale, 4 settembre 2018, n. 39699*

*Fattispecie riguardante un'attestazione di conformità urbanistica di un manufatto nell'ambito di un procedimento edilizio*

L'attività certificativa, che sostanzia la figura professionale coinvolta, impone la veridicità delle attestazioni provenienti dal soggetto qualificato, a prescindere dalla tipologia di procedimento amministrativo in cui esse si inseriscono; quest'ultimo dato, invece, potrà rilevare ai fini della qualificazione giuridica della condotta, individuando il reato di cui all'art. 481 c.p., allorquando, come nel caso di specie, la condotta non faccia capo ad un'attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, pur avendo la funzione di fornire un'esatta informazione alla P.A., piuttosto che il reato di cui all'art. 483 c.p., ovvero quello di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 13 che, invece, sono integrati allorquando l'atto è destinato a provare la verità di quanto in esso rappresentato (Sez. 3, sentenza n. 29251 del 05/05/2017, Vigliar ed altro, Rv. 270432; Sez. 3, sentenza n. 15228 del 31/01/2017, Cucino, Rv. 269579)

# ALCUNE PRONUNCE RECENTI

*Cass. pen. Sez. III, 21 settembre 2017, n. 43151*

*Fattispecie riguardante un'attestazione contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento di una SCIA.*

*Il reato, contestato, pertanto è quello di cui all'art. 19, comma 6 l. n. 241/90.*

*Dal momento che l'abuso è stato poi sanato si chiede che il reato sia dichiarato estinto per sopravvenuto accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/01. Quest'ultimo com'è noto prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.*

*Il ricorso è stato respinto, fermo restando che «il rilascio del titolo amministrativo non produce, ipso iure, il suddetto effetto estintivo, residuando, comunque, in capo al giudice penale, il potere-dovere di verificarne in concreto la legittimità, con particolare riguardo alla sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento del fatto ed a quello della richiesta (tra le tante, Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, dep. 9/09/2015, Faiola, Rv. 265034)».*

# ALCUNE PRONUNCE RECENTI

*Cass. pen. 15 settembre 2020, n. 25985*

*E gli effetti degli abusi pregressi....*

*«Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: "In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perchè anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente" (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019 - dep. 26/11/2019, CASOLA PAOLO, Rv. 27734901; vedi anche Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014 - dep. 11/12/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001 e Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, Stewart. e altro, Rv. 25966501)».*

# ALCUNE PRONUNCE RECENTI

*Cass. pen. 10 agosto 2021, n. 31346*

*Differenza tra reato ex art. 20, comma 13 d.P.R. n. 380/2001 e art. 481 c.p.*

*«Sembra utile rilevare che, secondo un arresto di legittimità, nel reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 13, "oggetto materiale della falsità non è il progetto allegato alla domanda di permesso di costruire, bensì la specifica dichiarazione del progettista abilitato "che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica", mentre, invece, nel reato di cui all'art. 481 c.p. "è totalmente estraneo l'ambito valutativo; il professionista, nello "stato di fatto" non esprime giudizi, descrive la realtà" (così, in motivazione, Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017, Cucino, Rv. 269579-01)».*

# ALCUNE PRONUNCE RECENTI

*Cass. pen. Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 45900*

*Nell'ambito di contributi pubblici richiesti per la ricostruzione del terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 un architetto produceva una perizia giurata nella quale dichiarava la sussistenza del nesso di causalità fra il danno occorso all'immobile e gli eventi sismici del maggio 2012, nesso di causalità invece non esistente (i manufatti erano già crollati anzitempo).*

Il professionista è stato condannato in concorso per i reati di cui all'art. 640-bis e 483 c.p.

# E SE SVOLGO L'ATTIVITA' IN FORMA SOCIETARIA O ASSOCIATA?

*La responsabilità penale è in ogni caso personale, ma non dimentichiamo il d.lgs. n. 231/2001*

Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 231/2001 i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, c. 2, n. 1) e 640-bis c.p. rientrano tra quelli per i quali risponde la società (fino a 500 quote pari ciascuna ad un importo compreso tra 258€ e 1.549€) e con possibilità di irrogazione di misure interdittive dai 3 mesi ai 2 anni (dal contrattare con la P.A. e dall'esclusione di agevolazioni e finanziamenti oltre al divieto di pubblicità).

In tal caso la responsabilità dell'ente è esclusa se esso, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

# CORSO SUPERBONUS: SANZIONI E AGGIORNAMENTI

Per feedback

segreteria@studiodamonte.it

oppure

<http://studiodamonte.it/it/contatti-0>

# GRAZIE

Avv. Marco Bersi  +010 570 1414

 [segreteria@studiodamonte.it](mailto:segreteria@studiodamonte.it)

 [www.studiodamonte.it](http://www.studiodamonte.it)